N. 3071 /2024 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Loredana Giglio	Presidente
Valentina Pennarola	Giudice relatore
Gaia Muscato	Giudice

nel procedimento iscritto al n. **3071 /2024** r.g.

promosso da

[redacted] (C.F. [redacted]) rappresentato e difeso dall'avv. DI PIETRO FRANCESCO;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, costituita tramite funzionario delegato;

- *resistente*

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia

avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 [redacted] impugnava il provvedimento di rigetto della propria domanda di protezione internazionale, emesso in data 31 maggio 2024 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, Sezione di Perugia.

Preliminarmente deve darsi atto della tempestività del ricorso, depositato nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento opposto (avvenuta il giorno 11 luglio 2024, secondo quanto risulta dalla relata di notifica in atti).

1. I fatti allegati dalla parte ricorrente; la fase amministrativa; lo svolgimento del giudizio.

Dinanzi alla Commissione Territoriale [redacted] ha riferito, secondo quanto emerge dal verbale di audizione prodotto dall'amministrazione resistente, i seguenti fatti:

- di essere cittadino pakistano, di etnia pashtun e di religione musulmana sunnita, nato nel villaggio di Ningolai, nel distretto di Swat, in Khyber Pakhtunkhwa, ove aveva sempre vissuto; di aver studiato per undici anni e di non aver mai lavorato nel proprio Paese;
- di avere una famiglia d'origine composta da madre, padre, un fratello e due sorelle;
- che suo padre, dopo aver trascorso un periodo negli Stati Uniti, aveva fatto rientro in patria ed avviato un'attività di allevamento di polli; che anche suo fratello, non volendo proseguire gli studi oltre il dodicesimo anno, aveva cominciato a lavorare nell'attività di famiglia;
- che nel 2021, un giorno, suo padre aveva accusato un malessere chiedendogli pertanto di recarsi all'allevamento per aiutare suo fratello; che, lungo il tragitto, era stato intercettato da alcuni militari in perlustrazione, ai quali aveva comunicato la propria destinazione; che, a fine giornata, un gruppo di Talebani, di cui uno ferito, aveva fatto all'improvviso irruzione nell'azienda; di aver tentato di allertare i militari con il proprio cellulare, ma il capo dei terroristi gli aveva puntato l 'arma alla tempia distruggendo il dispositivo; che i Talebani gli avevano successivamente intimato di recarsi in farmacia assieme ad uno di loro, al fine di procurarsi il necessario per curare il ferito; che, tuttavia, lungo il tragitto avevano iniziato a sentire degli spari; che il suo accompagnatore era corso verso l'allevamento, mentre lui era fuggito, raggiungendo la casa di famiglia; di aver raccontato l'accaduto al padre, il quale gli aveva intimato di restare nascosto in casa; che un gruppo di militari si era poi presentato alla porta chiedendo di lui, asserendo che suo fratello era già stato prelevato e portato in caserma, e che erano entrambi accusati di aver collaborato con i Talebani; che suo padre aveva mentito, asserendo che non fosse in casa, e che a quel punto i soldati gli avevano intimato di condurlo in caserma il mattino successivo; che suo padre aveva chiesto aiuto a suo zio, il quale lo aveva prelevato e portato a casa sua; che, il giorno successivo, sua madre li aveva informati del fatto che quella mattina i militari erano tornati e, in sua assenza, avevano tratto in arresto suo padre; di aver quindi deciso di lasciare il Paese, il 21 maggio 2021;

- di aver raggiunto la città di Quetta e, da lì, l 'Iran, e successivamente la Turchia; di aver appreso, mentre si trovava in Turchia, che suo padre era stato minacciato, ma che i militari continuavano a cercarlo; di aver altresì saputo dai familiari che i Talebani avevano fatto pervenire a casa sua una lettera, nella quale accusavano lui e suo fratello di quanto accaduto all'allevamento di polli ed asserivano che, pertanto, se li avessero trovati li avrebbero uccisi;
- che in quel periodo la Turchia stava procedendo ai rimpatri forzati dei migranti irregolari, e di aver pertanto proseguito il viaggio, attraversando la Grecia e la rotta balcanica e giungendo infine in Italia il 19 maggio 2022;
- di temere, in caso di rientro in Pakistan, di essere imprigionato dall'esercito oppure ucciso dai Talebani.

La Commissione Territoriale, con provvedimento del 31 maggio 2024, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, negando credibilità alla vicenda posta a fondamento della domanda e considerando quindi infondato il timore espresso in sede di audizione; ha poi ritenuto non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in nessuna delle sue articolazioni.

L'autorità amministrativa ha invece riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 32, terzo comma, d. lgs. 25/2008, per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo che la situazione di instabilità e grave carenza di servizi esistente nel Paese di origine avrebbe arrecato, in caso di rientro, un grave pregiudizio ai diritti fondamentali del richiedente.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ribadiva quanto già riferito alla Commissione, affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce della situazione di instabilità ed insicurezza presente in Pakistan, ed in particolare nella provincia di provenienza, il Khyber Pakhtunkhw, tale da integrare l'ipotesi di "danno grave" nella forma della "*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", di cui all'art. 14, primo comma, lett. c) d. lgs 251/2007.

Con comparsa depositata il 19.02.2025 si costituiva in giudizio la Commissione Territoriale, domandando il rigetto delle domande proposte da controparte.

Il Pubblico Ministero, nonostante rituale avviso a cura della cancelleria, non faceva pervenire le proprie conclusioni, né provvedeva al deposito dei certificati del casellario giudiziale e dei

carichi pendenti; la cancelleria civile procedeva dunque con la consultazione del casellario giudiziale dal quale non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza del 19 febbraio 2026 – che si svolgeva con la modalità della trattazione scritta – la difesa del ricorrente si riportava al proprio ricorso; il giudice riservava la decisione al collegio.

2. I principi generali in materia di allegazione e valutazione della prova. L'audizione della parte ricorrente

In via generale deve ricordarsi che, anche in materia di protezione internazionale, spetta al richiedente allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e di indicare elementi idonei a provare, almeno presuntivamente, il rischio effettivo ed attuale di esposizione al pregiudizio al rientro nel Paese di origine (Cass., SS.UU, 17 novembre 2008, n. 27310); mentre spetta al giudice operare una precisa qualificazione della tipologia di misura di protezione invocata, dovendosi procedere d'ufficio a scandagliare i presupposti di ciascuna fattispecie legislativa in cui si specifica il sistema di protezione internazionale (Cass., 16 luglio 2015, n. 14998).

Spetta dunque certamente al ricorrente allegare la fonte del pericolo e i beni che rischiano di esserne compromessi, non potendo porsi a carico del tribunale – oltre agli indiscussi oneri di qualificazione della domanda e onere di cooperazione istruttoria – anche un onere di cooperazione in punto di allegazione, che si risolverebbe in una sorta di inammissibile introduzione d'ufficio della domanda di protezione.

Una deroga ai principi generali del processo civile ordinario si rinviene, invece – come anticipato – con riguardo all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda che grava, sì, sul ricorrente, ma in forma attenuata, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 251/2007.

Ed infatti, sebbene sia espressamente affermato l'onere del richiedente di produrre, all'atto di presentazione della domanda o appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007), il detto onere viene successivamente mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine (art. 35 bis, comma 9, d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale "per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'art. 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16").

Inoltre, il legislatore dispone espressamente per l'eventualità, non infrequente, che le dichiarazioni addotte dal richiedente a sostegno della relativa istanza non siano suffragate da elementi di prova, ovvero gli elementi forniti non siano esaustivi, attuali o pertinenti. In tale ipotesi l'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 impone all'autorità procedente di considerare veritiere le dichiarazioni del richiedente allorché egli: a) abbia compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda; b) abbia fornito un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; c) abbia reso dichiarazioni non contraddittorie rispetto alla situazione del Paese; d) abbia presentato tempestivamente la domanda; e) abbia reso dichiarazioni intrinsecamente attendibili. A tal proposito va precisato che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, in quanto i citati parametri normativi impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. 8282/2013; Cass. 3932/2018).

Quanto all'audizione del ricorrente va evidenziato che essa non è prescritta come obbligatoria, dall'art. 35 bis d.lgs. 25/2008. Invero i commi 10 e 11 dell'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, nell'individuare le ipotesi in cui deve essere fissata l'udienza per la comparizione delle parti, fanno riferimento all'audizione dell'interessato come a un adempimento istruttorio che, ove necessario, determina l'esigenza di fissazione dell'udienza. In particolare, il comma 11, per l'ipotesi di mancanza della videoregistrazione, prescrive come obbligatoria l'instaurazione del contraddittorio e non l'audizione personale del ricorrente, lasciando al giudice la valutazione della necessità di tale adempimento ai fini della decisione.

Nel caso di specie l'audizione del ricorrente non appare necessaria, non residuando margini di dubbio alla luce delle dichiarazioni già rese da [redacted] dinanzi alla Commissione Territoriale, tenuto inoltre conto che non vi è stata diversa e ulteriore allegazione nell'atto introduttivo.

Deve dunque concludersi nel senso che, non essendo stati introdotti nuovi temi di indagine, né indicati aspetti della storia personale del richiedente meritevoli di maggiore approfondimento, una nuova audizione nel caso di specie rappresenterebbe un adempimento superfluo, costituendo un'inutile ripetizione di quella già svolta dinanzi alla Commissione.

3. **Le misure di protezione internazionale**

Nell'ambito del vigente sistema pluralistico della protezione internazionale è prevista la fruibilità di differenti misure, caratterizzate da presupposti diversi e graduate in funzione del compendio di diritti e garanzie accordate al beneficiario in relazione allo specifico titolo di soggiorno.

I principali referenti normativi in materia sono rappresentati, sul versante sovranazionale, dalla direttiva 2011/95/UE (c.d. direttiva qualifiche, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta), che ha abrogato la precedente direttiva 2004/83/CE; sul piano del diritto interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (attuativo della citata direttiva 2004/83/CE), come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 del 2014 (attuativo, a sua volta, della direttiva 2011/95/UE), dal d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di riforma delle procedure di presentazione, esame amministrativo e tutela giurisdizionale delle domande di asilo, e dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle diposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Ancora, tra le fonti di diritto internazionale, non può non menzionarsi la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, "pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati" (considerando n. 3 dir. 2004/83) ed utile ausilio ermeneutico per l'interpretazione delle disposizioni concernenti il riconoscimento della condizione giuridica di rifugiato.

Il diritto di asilo è quindi oggi attuato attraverso i tre istituti dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in modo residuale, del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel presente giudizio è stata formulata unicamente domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, primo comma, lett. c) d. lgs. 251/2007, avendo il ricorrente già ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (all. 3 al ricorso); la difesa dell'istante ha inoltre espressamente riconosciuto l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

4. **Lo *status* di rifugiato**

Principiando dalla prima delle citate misure di protezione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. e) d.lgs. 251/2007, la qualifica di rifugiato compete al "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio

del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".

Il riconoscimento del relativo *status* presuppone, quindi, l'esistenza di un fondato timore di subire atti di persecuzione (di cui l'art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 contiene un'elencazione esemplificativa) che: a) siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; oppure b) costituiscano la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) (art. 8 d.lgs. 19.11.2007 n. 251).

In ordine alla provenienza degli atti persecutori, la legge (art. 5 d.lgs. 19.11.2007 n. 251) attribuisce rilevanza non solo agli atti posti in essere dallo Stato o dai partiti e dalle organizzazioni che lo controllano, almeno in una consistente parte del suo territorio, ma anche agli atti compiuti da soggetti non statuali, se i soggetti prima menzionati non possono o non vogliono fornire protezione contro le persecuzioni (e i danni gravi, per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui si dirà infra).

Ne discende che il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche nell'ipotesi in cui a porre in essere le condotte potenzialmente causative di danno siano soggetti privati, "qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statuale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese" (Cass., Sez. VI, ord. 16356 del 03 luglio 2017) così da acclarare l'infruttuosità di un eventuale appello alle autorità locali.

La tutela cui allude la norma, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno ove garantita nel Paese di origine, consiste nella predisposizione di "adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso del richiedente a tali misure" (art. 6, comma 2, d.lgs. 251/2007).

Inoltre, poiché la persecuzione temuta deve essere "personale e diretta", non può prescindersi dalla necessaria verifica della sussistenza di un rapporto di immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo quale esponente di un determinato

gruppo etnico, religioso, sociale o politico. Con la precisazione che "è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni" (art. 8 comma 2 d.lgs. 251/2007).

Pertanto, ciò che rileva prioritariamente non è tanto la veridicità dei fatti addebitati al richiedente, quanto la circostanza che le accuse avanzate siano reali, id est effettivamente rivolte all'interessato, in quanto "è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il pericolo di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero" (Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2018).

5. **La protezione sussidiaria**

Come è noto, in assenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della qualifica di rifugiato, al cittadino straniero può essere riconosciuta la protezione sussidiaria qualora "*sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (...) e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (art. 2, comma 1, l. g) d.lgs. 251/2007). Laddove nella nozione di "danno grave" deve ricomprendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale (art. 14, comma 1, d.lgs. 251/2007).

Nell'ambito delle ipotesi legali di "danno grave" deve subito evidenziarsi la differenza – sotto il profilo della natura selettiva o generalizzata della minaccia – tra le prime due fattispecie e la terza.

Ed infatti i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente» riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §32), sicché il pericolo ad esse connesso si configura come necessariamente selettivo, atteso che il soggetto condannato a morte o sottoposto a tortura è inevitabilmente individuato già al momento dell'insorgenza del rischio.

Al contrario, l'elemento caratterizzante la fattispecie di cui alla lett. c) risiede nella circostanza per cui la minaccia grave incombente sul richiedente, eziologicamente riconducibile alla violenza indiscriminata perpetrata in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità interna o internazionale, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla generalità del gruppo sociale interessato dal conflitto e non si esaurisca nella sfera personale di quel determinato soggetto.

Su queste premesse, la Corte di Giustizia ha chiarito come sebbene di regola (come peraltro evidenziato nel considerando n. 35 della dir. 95/2011 UE, a tenore della quale "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave") per integrare il presupposto della "minaccia grave" si rende necessaria la rappresentazione di elementi peculiari qualificanti la posizione individuale del richiedente in rapporto alla situazione complessiva in cui versa il Paese di origine, la personalizzazione del rischio può risultare recessiva a fronte di "una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione" (C.GUE c. 465/07 Elgafaji c. Paesi Bassi, §37).

Con la conseguenza che eccezionalmente gli elementi collettivi possono fondare una prognosi positiva di concessione della misura in parola anche in mancanza di specifici elementi idonei a delineare una condizione di peculiare e differenziata esposizione a pericolo.

In questa prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese di origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura (cfr. Cass. 16202/2015).

Quanto alla nozione di "conflitto armato", la Corte GUE ha chiarito che questo non va inteso nell'accezione restrittiva coniata dal diritto internazionale umanitario (ossia quella che risulta dal Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra del 12.8.1949, secondo cui per conflitti armati non internazionali devono intendersi quelli che "si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio , un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate").

Per conflitto armato interno, ai sensi dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83 CE, deve piuttosto intendersi lo scontro tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati

ovvero lo scontro tra due o più gruppi armati, non statuali, tra loro, "*senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*". (C.GUE c. 285/12 Diakitè c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, §35).

Si è così precisato che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un determinato livello di organizzazione delle forze armate presenti (come invece ai fini dell'applicazione delle convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppo organizzati sotto un comando responsabile e in grado di condurre operazioni militari concertate) o ad una durata particolare del conflitto (come ai fini dell'applicazione delle citate convenzioni di Ginevra, laddove è richiesto che si tratti di gruppi armati in grado di condurre operazioni militari prolungate), essendo necessario soltanto che lo scontro tra i contrapposti gruppi armati generi un livello di violenza indiscriminata talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire una minaccia alla vita o alla persona.

L'elevato livello di violenza che eccezionalmente consente di ritenere sussistente il danno grave, a prescindere dalla prova dell'individualità del rischio, va individuato sulla base dei seguenti criteri (sentenza CEDU 28&6/2011, Sufi e Elmi v. UK): 1. la presa in considerazione del fatto che le parti coinvolte nel conflitto utilizzino metodi o tattiche di combattimento tali da accrescere il numero delle perdite tra i civili, o se prendano di mira civili di proposito; 2. la diffusione dei suddetti metodi e/o tattiche tra le parti in conflitto; 3. se il conflitto è localizzato o diffuso; 4. il numero di civili uccisi, feriti e sfollati a seguito del conflitto.

Non è sufficiente a integrare la fattispecie l'esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) sono interessati da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione (C.GUE c. 285/12 Diakitè).

6. **Esame della domanda**

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili ed accertati gli elementi del racconto dell'istante relativi alla sua nazionalità, provenienza ed appartenenza etnica.

Ai fini della valutazione della fondatezza della domanda proposta, deve pertanto stabilirsi se in Pakistan e in particolare nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, sia nell'attualità rinvenibile una situazione tale da integrare, alla luce della giurisprudenza sovranazionale innanzi richiamata, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Orbene, le fonti consultate danno atto dell'attuale presenza, nella zona del Khyber Pakhtunkhwa, di una situazione di violenza generalizzata, dovuta alla recente *escalation* militare del conflitto tra Pakistan e Afghanistan, nonché agli attacchi di natura terroristica realizzati dal movimento talebano pakistano, Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).

Secondo il *report* dell'E.U.A.A. sulla situazione di sicurezza in Pakistan del marzo 2026[1], nel 2025 il Khyber Pakhtunkhwa (KP) è stata descritta come una delle province più colpite dall'insicurezza in Pakistan.

Il 14 dicembre 2025, la polizia del KP ha pubblicato un rapporto dettagliando che 502 persone, inclusi civili, sono state uccise in occasione di 'incidenti di terrorismo', realizzatisi in 137 attacchi[2]. La situazione della sicurezza in KP è descritta come peggiorata nel 2025 rispetto al 2024, con livelli più elevati di violenza militante registrata[3].

Nell'ottobre 2025, è scoppiata un'ondata di attacchi transfrontalieri tra Afghanistan e Pakistan, descritta dalla BBC come «i combattimenti peggiori da quando i Talebani [Afgani] sono tornati al potere nel 2021». Secondo quanto riportato dalle fonti consultate, il Pakistan ha lanciato attacchi su Kabul accusando l'Afghanistan di fornire un rifugio sicuro ai gruppi armati che attaccano il Pakistan. L'Afghanistan ha reagito nei giorni seguenti attaccando obiettivi in Pakistan nella zona di confine. Entrambe le parti hanno concordato un cessate il fuoco negoziato da Qatar e Turchia il 19 ottobre 2025, che in gran parte è stato rispettato verso la fine dell'anno[4].

Nel periodo tra dicembre 2025 e marzo 2026, le operazioni delle forze di sicurezza pakistane sono continuate nella provincia del KP, interessando vari distretti, tra cui Bajaur, Khyber,

---

[1] EUAA COI Query Response - Pakistan: Security Situation in Khyber District
[2] Eurasia Review, Pakistan: Persistent Peril In Khyber Pakhtunkhwa – Analysis, 10 March 2026, Pakistan: Persistent Peril In Khyber Pakhtunkhwa – Analysis – Eurasia Review
[3] ACLED, Pakistan battles rising militancy that risks spreading beyond the frontiers, 11 December 2025, Pakistan battles rising militancy that risks spreading beyond the frontiers | ACLED
[4] 4BBC, Taliban and Pakistan agree to ceasefire after days of deadly clashes, 19 October 2025, Taliban and Pakistan agree to ceasefire after days of deadly clashes

Orakzai, Bannu, Dera Ismail Khan e South Waziristan. Sono stati segnalati anche episodi di violenza in altri distretti del KP come Lakki Marwat, North Waziristan, Shangla e Bannu.

Il Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) ha indicato che il KP è rimasta la provincia più colpita dalla violenza dei militanti in Pakistan a febbraio 2026[5]. Nel periodo dal 1° gennaio all'8 marzo 2026, il South Asia Terrorism Portal (SATP) ha registrato 13 episodi specificamente nel distretto di Khyber.

Alcuni degli eventi e degli incidenti registrati includono[6]:

• Il 6 febbraio 2026, le forze di sicurezza hanno condotto operazioni nei distretti di KP, Orakzai e Khyber, uccidendo 24 militanti;

• Il 22 febbraio 2026, l'esercito pakistano ha condotto raid aerei su 'campi e nascondigli di militanti' all'interno del territorio afghano, come ritorsione per i 'recenti attentati suicidi in Pakistan';

• Il 24 febbraio 2026, il distretto di Khyber è stato colpito da un attacco con mortai e razzi proveniente dall'Afghanistan, causando una ritorsione dal Pakistan e un fuoco incrociato lungo il confine.

• Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026, l'Afghanistan ha lanciato un attacco contro basi militari pakistane oltreconfine, a cui il Pakistan ha risposto bombardando obiettivi a Kabul e nelle province di Kandahar e Paktika, segnando l'episodio più intenso combattendo dal cessate il fuoco di ottobre 2025, e pertanto ponendo effettivamente fine a esso.

• Il 26 febbraio 2026, le forze di sicurezza pakistane hanno lanciato l'operazione Ghazab-lil-Haq (Furia Giusta), e il 4 marzo 2026, il TTP ha lanciato l'operazione Ghazwa-e-Khyber

[5] PICSS, Escalating Militancy, Regional Tensions, and Strategic Uncertainty: Pakistan's Monthly Security and Policy Outlook – February 2026, 6 March 2026, Escalating Militancy, Regional Tensions, and Strategic Uncertainty: Pakistan's Monthly Security and Policy Outlook – February 2026 – Pakistan Institute for Conflict and Security Studies | PICSS; PICSS, Operation Ghazab lil-Haq and Regional Ripples: Pakistan's Expanding Security Theatre, 28 February 2026, Operation Ghazab lil-Haq and Regional Ripples: Pakistan's Expanding Security Theatre – Pakistan Institute for Conflict and Security Studies | PICSS

[6] AA, Child, 14 security personnel, 18 militants killed across Pakistan, 17 February 2026, Child, 14 security personnel, 18 militants killed across Pakistan; AA, Pakistani security forces kill 24 militants near Afghan border, 6 February 2026, url, Xinhua, ; terrorists killed in separate operations in NW Pakistan, 6 February 2026, ; BBC, Pakistan launches deadly strikes on Afghanistan, 22 February 2026, ; SATP, Khyber Pakhtunkhwa: Timeline (Terrorist Activities)-2026, February 2026, 8 March 2026, What we know after latest escalation in Pakistan-Afghanistan tensions ; BBC, What we know after latest escalation in Pakistan-Afghanistan tensions, 27 February 2026, What we know after latest escalation in Pakistan-Afghanistan tensions

(Operazione Khyber), indirizzando attacchi contro obiettivi militari pakistani. Il ministero della difesa pakistano ha descritto il conflitto come una 'guerra aperta'[7].

• Il 4 marzo 2026, il governo turco ha offerto di negoziare un nuovo cessate il fuoco.

• Al 6 marzo 2026, le fonti indicavano che i combattimenti lungo il confine continuavano, con 'migliaia di civili che vivono lungo la fascia di confine da Landi Kotal a Chitral' coinvolti nel fuoco incrociato[8].

• Tra il 6 e il 7 marzo 2026,32 le forze di sicurezza hanno ucciso 13 militanti in operazioni condotte in vari distretti del KP. I distretti coinvolti nell'operazione includevano Bajaur, Bannu, Dera Ismail Khan, Khyber e Waziristan Meridionale. Cinque combattenti sono stati uccisi solo nel distretto di Khyber. Le autorità hanno dichiarato che i militanti uccisi nelle operazioni appartenevano a un gruppo 'proxy indiano' chiamato Fitna Al Khwari, e il governo pakistano ha promesso di non fermare le operazioni 'finché il terrorismo non sarà completamente eradicato dal paese'. Le forze di sicurezza hanno dichiarato di essere impegnate a eliminare il 'terrorismo sponsorizzato dall'estero.' Il Pakistan ha precedentemente accusato l'India di sponsorizzare gruppi armati che conducono attacchi nel suo territorio, inclusi attacchi transfrontalieri dall'Afghanistan[9].

Quanto all'impatto dei descritti eventi sulla popolazione civile, dalle fonti consultate[10] risulta che il 10 gennaio 2026, i residenti della Valle di Tirah nel distretto di Khyber, comprese "migliaia di famiglie", hanno iniziato a evacuare l'area seguendo le istruzioni delle forze di sicurezza, in preparazione alle operazioni anti-militanti nella zona, che le autorità pakistane hanno descritto come "un covo" del TTP. Il governo ha stimato che questo possa coinvolgere fino a 20.000 famiglie, mentre gli anziani tribali hanno fissato la cifra a 30.000. Le autorità

---

[7] CFR, Why Are the Afghan Taliban and Pakistan in an 'Open War'?, 5 March 2026, Why Are the Afghan Taliban and Pakistan in an 'Open War'? | Council on Foreign Relations;

[8] Voicepk, Pak-Afghan border conflict forces thousands to shelter in British-era railway tunnel, 6 March 2026, Pak-Afghan border conflict forces thousands to shelter in British-era railway tunnel – Voicepk.net

[9] Pakistan, DG ISPR, posted on X, 10 March 2026, DG ISPR su X: "On 6-7 March, Security Forces conducted a series of high-tempo intelligence driven operations, part of relentless counter terrorism campaign, wherein thirteen khwarij belonging to Indian Proxy Fitna Al Khwarij were killed in five separate engagements in Khyber Pakhtunkhwa" / X; Samaa TV, posted on Facebook, 8 March 2026; Xinhua, 13 terrorists killed in intelligence-based operations in NW Pakistan: military, 8 March 2026, 13 terrorists killed in intelligence-based operations in NW Pakistan: military-Xinhua; FDD indicates that Fitna Al Khwari is a name that Pakistani authorities started using in 2024 when referring to TTP, while linking the group to India.; FDD, Terror attacks intensify in Pakistan as the TTP continues to operate from Afghanistan, 12 November 2025, Terror attacks intensify in Pakistan as the TTP continues to operate from Afghanistan;Radio Pakistan, Security forces kill 13 Khwarij in Khyber Pakhtunkhwa, 8 March 2026; Samaa TV, posted on Facebook, 8 March 2026; FDD, Terror attacks intensify in Pakistan as the TTP continues to operate from Afghanistan, 12 November 2025, Pakistan presents evidence of India's support for terrorism in UNSC - Pakistan Today - Pakistan Today.

[10] EUAA COI Query Response - Pakistan: Security Situation in Khyber District,

hanno offerto a queste famiglie supporto finanziario, cibo e trasporto, e compensazioni per i danni alle loro proprietà. Le operazioni militari pianificate nella zona sono state contrastate da gruppi locali, incluso il governo provinciale, e da politici dell'opposizione. In un rapporto che copriva la settimana dal 13 al 19 febbraio 2026, il PICSS ha riportato che circa il 95% dei sfollati era stato registrato e "migliaia" avevano ricevuto un compenso monetario. Il 6 marzo 2026, Voicepk ha riportato che le autorità pakistane non avrebbero fornito aiuti come cibo e rifugi per le famiglie sfollate, e che gli aiuti disponibili derivano da alcuni partiti politici oltre che da organizzazioni della società civile.

Molti degli sfollati hanno trovato un rifugio temporaneo nella città di Bara, nel distretto di Khyber, dove le autorità hanno istituito un centro di registrazione per gli sfollati. Il 6 marzo 2026 è stato riportato che circa 3.000 persone erano state recentemente sfollate nella settimana precedente. Circa 1.500 persone sono state ospitate in un tunnel ferroviario abbandonato nel distretto di Khyber. Secondo le fonti, è difficile ottenere informazioni sul numero di vittime a causa del conflitto. AP News ha riportato che l'area 'non è accessibile ai media' e i giornalisti non hanno potuto verificare alcuna cifra sulle vittime. Secondo l'Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), le operazioni del TTP nel KP sono dirette contro le forze di sicurezza e il gruppo evita in gran parte attacchi indiscriminati contro civili. D'altra parte, le autorità pakistane hanno negato di aver ucciso civili nel conflitto, anche se fonti locali indicano che i civili erano tra i morti.

Alcuni degli episodi indicatori che coinvolgono civili sono[11]:

• Il 5 gennaio 2026, la casa del presidente del distretto di Khyber del Partito Nazionale Awami (ANP) 'è stata fatta saltare in aria con esplosivi' da 'terroristi'.

• Il 21 febbraio 2026, cinque civili sono stati segnalati uccisi e sette feriti nell'area di Chapri, nella valle di Tirah, distretto di Khyber, da colpi di mortaio.

• Il 17 febbraio 2026, otto civili sono rimasti feriti e un bambino è stato ucciso durante un attacco di un attentatore suicida a un posto di blocco nel distretto di Bajaur International Crisis Group ha indicato che il TTP era dietro l'attacco.

[11] SATP, Khyber Pakhtunkhwa: Timeline (Terrorist Activities)-2026, January 2026, 8 March 2026, Timeline Terrorist Activities, Khyber Pakhtunkhwa ; AA, Child, 14 security personnel, 18 militants killed across Pakistan, 17 February 2026, Child, 14 security personnel, 18 militants killed across Pakistan; International Crisis Group, Crisis Watch, Pakistan, 1 December 2025-31 February 2026, CrisisWatch Database | International Crisis Group ; TNN, Khyber: Four Killed, One Injured as Mortar Shell Hits House in Tirah Valley, 11 March 2026, Khyber: Four Killed, One Injured as Mortar Shell Hits House in Tirah Valley

• Il 25 febbraio 2026, un bambino e suo padre, un agente di polizia, sono stati uccisi da aggressori non identificati nell'area di Landikotal, distretto di Khyber.

• Il 2 marzo 2026, almeno quattro persone sono rimaste ferite da colpi di mortaio in una zona residenziale del distretto di Khyber.

• L'11 marzo 2026, cinque persone sono state uccise e un bambino ferito nella valle di Tirah nel Khyber dopo che un colpo di mortaio è caduto sulla loro casa.

In definitiva, alla luce delle informazioni acquisite in ordine al grave quadro di insicurezza e instabilità interna sopra delineato, deve ritenersi che l'intera provincia del Khyber Pakhtunhwa si trovi in una situazione di conflitto armato connotata da violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile, tale da esporre il ricorrente, in caso di rimpatrio nella zona di origine, a un rischio effettivo di subire gravi minacce alla vita o all'incolumità personale.

Non può che concludersi, pertanto, per l'accoglimento del ricorso, ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. c) del d. lgs. 251/2007,

8. Sulle spese di lite.

Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, trattandosi di controversia civile proposta contro un'amministrazione statale nella quale è risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 18583/2012).

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.

PQM

Il Tribunale di Perugia, prima sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, in composizione collegiale, così provvede:

a) dichiara la sussistenza in favore del ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251\2007;

b) dichiara non ripetibili le spese processuali.

Si comunichi.

Perugia, 25 marzo 2026

Il Presidente

Loredana Giglio